



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

- AREA VIGILANZA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)
Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
e-mail pm@comune.sanzenodimontagna.vr.it - Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

Prot. n. 2841/2017

San. Zeno di Montagna, 11/04/2017

OGGETTO: Ordinanza n. 11/2017: "Istituzione del parcheggio a pagamento, dal 15 aprile al 14 ottobre 2017, in alcune aree del territorio urbano del Comune di San Zeno di Montagna".

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 27/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto. "Individuazione aree di sosta mediante noleggio di parcometri".

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto: "Determinazione tariffe per la gestione delle aree comunali di sosta a pagamento con parcometri per l'anno 2017", con la quale sono state determinate le seguenti tariffe:

Località Val Masson, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 – dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h fino a un max. di 5€/giorno per autovetture;
1h e multipli di h, 3€/h, fino a un max. di 10€ giorno per camper e autocarri.
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00.

Piazza A. Schena, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 - dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h, per autovetture;
1h e multipli di h, 3€/h, per autocarri e autobus;
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00.

Brol del Prete e Contrada San Zeno, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 - dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h, per autovetture;
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00.

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto l'art. 107 D.lvo 267/2000;

Visto l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto l'art. 7 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

Visto il decreto n. 169 – prot. n. 25/2017 - del 03/01/2017 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Area Vigilanza;

ORDINA

A far data dal giorno 15 APRILE È FINO AL 14 OTTOBRE 2017,

H:\POLIZIA\LOCALE\LUIGI\PM\LUIGI\PMI - RETE\ORDINANZE\ORDINANZE\ORDINANZE_2017\ORD_11_2017_PARCHEGGI.docx

1. l'istituzione del parcheggio a pagamento (non custodito), dei veicoli a mezzo di parcometri automatici dislocati opportunamente nelle località interessate o mediante tessere prepagate in caso di abbonamenti, nelle aree di seguito riportate:

Località Val Masson, dalle ore 09:00 alle ore 20:00 - dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h fino a un max. di 5€/giorno per autovetture;
1h e multipli di h, 3€/h, fino a un max. di 10€ giorno per camper e autocarri.
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00;

Piazza A. Schena, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 - dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h, per autovetture;
1h e multipli di h, 3€/h, per autocarri e autobus;
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00;

Brol del Prete e Contrada San Zeno, dalle ore 09:00 alle ore 22:00 - dal 15 aprile al 14 ottobre 2017:

primi 30', € 0,50;
1h e multipli di h, 1€/h, per autovetture;
abbonamento stagionale autovetture residenti: € 40,00;
abbonamento mensile autovetture clienti degli Alberghi: € 20,00.

2. la collocazione nelle aree di cui sopra della prescritta segnaletica stradale e il tracciamento di quella orizzontale.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita con le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto ovvero, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A chi spetta, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 285/92, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, è incaricato di fare osservare il presente provvedimento.

